

PARTE SPECIALE

DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. N. 231/2001

DELLA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A

1. Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners commerciali, dei Collaboratori o Consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello) ed all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Sezione B – Reati societari;
- Sezione C – Reati ambientali;
- Sezione D – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Sezione E – Reati tributari;
- Sezione F - Delitti di criminalità organizzata
- Sezione G – Altri reati.

2. Le regole generali

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività o ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare prima di porre in essere o far porre in essere per interposta persona ogni operazione, la possibilità che si

manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con essi;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale valuta se l'operazione possa essere ugualmente effettuata nel rispetto di misure e cautele per un adeguato controllo del conflitto stesso.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa e deve essere comunicata all'O.d.V..

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della Società acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire gruppi di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società e professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività della Società.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone – abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

PARTE SPECIALE “A”

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

	REATI PRESUPPOSTO	
CODICE PENALE	ART. 316 BIS	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO
CODICE PENALE	ART. 316 TER	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO
CODICE PENALE	ART. 640	TRUFFA AGGRAVATA A DANNO DELLO STATO
CODICE PENALE	ART. 640 BIS	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE
CODICE PENALE	ART. 640 TER	FRODE INFORMATICA
CODICE PENALE	ART. 317	CONCUSSIONE
CODICE PENALE	ART. 318	CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
CODICE PENALE	ART. 319	CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO
CODICE PENALE	ART. 319 TER	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI
CODICE PENALE	ART. 319 QUATER	INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ
CODICE PENALE	ART. 321	PENE PER IL CORRUTTORE
CODICE PENALE	ART. 322	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

1.A CONSIDERAZIONI GENERALI

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Lo scopo della presente parte speciale è quello di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

- supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Ai fini del Decreto, sono considerati “Pubblica Amministrazione” tutti quei soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per **funzione pubblica** si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni: legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il cd. potere d’impero, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per **pubblico servizio** si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione e che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. L’Incaricato di Pubblico Servizio svolge invece le

attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica.

I reati contro la P.A., in quanto tali, pertanto, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è in presenza infatti di reati cosiddetti propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico ufficiale. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce - in presenza di determinate circostanza - anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato.

Inoltre, nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti.

2.A Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto che si manifestano rilevanti per la società:

1. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.):

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.):

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.):

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.):

La fattispecie, inserita dal Legislatore al fine di offrire tutela al patrimonio individuale e, più specificatamente, al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati ivi contenuti, punisce chiunque altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.

6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356c.p.):

7. Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 898/1986):

8. Concussione (art. 317 c.p.):

L'ipotesi ricorre qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

9. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):

L'ipotesi ricorre qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (rif. art. 320 c.p.), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

10. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):

L'ipotesi ricorre qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (rif. art. 320 c.p.), per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa

11. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 c.p.):

L'ipotesi ricorre qualora i fatti di corruzione propria e impropria siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

12. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):

L'ipotesi ricorre qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, induca taluno a procurare, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli. La norma sanziona anche il privato che promette o effettua la dazione.

13. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):

Estende le disposizioni degli articoli 318 e 319 anche all'incaricato di un pubblico servizio.

14. Istigazione alla corruzione (art. 322 comma 1, 2, 3, 4 c.p.):

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

15. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.):

16. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.):

La fattispecie punisce chiunque fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioniesistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

17. Peculato (art. 314, c. 1 c.p.):

L'ipotesi ricorre qualora Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;

18. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.):

L'ipotesi ricorre qualora Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;

19. Abuso d'ufficio (art. 323 bis c.p.).

L'ipotesi ricorre qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.

3.A POTENZIALI AREE A RISCHIO

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Vendita di beni e servizi alla PA, ivi incluse le attività che comportano partecipazione a trattative e a gare di pubblico appalto;

2. Gestione delle risorse finanziarie;
3. Richiesta finanziamenti e contributi pubblici;
4. Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti;
5. Ottenimento e gestione di concessioni e autorizzazioni inerenti alla gestione del patrimonio immobiliare;
6. Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richiesti da norme legislative e regolamentari;
7. Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
8. Gestione dei rimborsi spese;
9. Attività aziendali che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA quali, a titolo esemplificativo: - la partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione: iscrizione in albi, ecc.); - la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale; - i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (ad esempio fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 7/70 già trasmessi alla PA).
10. Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego. In tale contesto, assumono particolare rilevanza i seguenti ambiti di operatività: - formazione; - ricerca ed innovazione tecnologica; - investimenti ambientali; - gestione delle attività finanziarie; - investimenti di produzione.
11. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività

finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: - consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; - pubblicità; - spese di rappresentanza; - sponsorizzazioni; - locazioni passive;

12. - In generale - Adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali e tecnici.

4.A PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti e partner, in relazione alle fattispecie di attività sensibili nei rapporti con la P.A..

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti mantengano con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

I principali presidi per l'attuazione delle vigenti previsioni normative sono stati individuati in:

- un modello organizzativo e di controllo;
- un codice etico;
- un protocollo anticorruzione;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, di razionalizzare le procedure decisionali (in un'ottica di documentabilità e verificabilità), di rendere operativo il flusso di informazioni tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo medesimo, di predisporre un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi sociali;

Nello svolgimento delle proprie attività, gli Organi sociali, i Dirigenti e i Dipendenti delle società, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte, conoscono e rispettano:

- in generale, la normativa applicabile;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo;

- il Codice Etico;
- la procedura anticorruzione e di gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione;
- le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- Tutti i Protocolli e Regolamenti aziendali (compreso il regolamento acquisti sotto soglia).

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano in via diretta agli Organi sociali, ai Dipendenti della Società, nonché ai Consulenti e ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente parte speciale.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in linea con la normativa vigente, il Codice Etico adottato, le procedure aziendali e le disposizioni del presente Modello.

In particolare, è fatto divieto a dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, di:

- effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio;
- effettuare regali o altri omaggi. Eventuali regali ricevuti occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali ed eventuali altre utilità di modico valore sono messe immediatamente a disposizione della Società per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali inoltre gli stessi devono essere comunicati e documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura. Chiunque riceva omaggi o vantaggi non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti;
- compiere altri comportamenti vietati dal Protocollo anticorruzione.

Ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire la rintracciabilità di ogni fase del processo.

Coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono possedere apposita delega formale ad operare in tal senso. Le deleghe devono definire in modo chiaro i poteri del delegato e la relativa linea di riporto gerarchico nello svolgimento delle attività specifiche. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti anche una specifica procura scritta.

È inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario, alla P.A., ad altri pubblici funzionari della Comunità Europea o ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Partners Commerciali, Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione per permettere l'assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori o Partners commerciali nello svolgimento dell'attività della Società.

5.A **PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI**

- I. **La gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche ed ispezioni, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, autorizzazioni, licenze o certificazioni, potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.** Tale rischio si realizza ad esempio nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Incaricato di Pubblico Servizio o a

soggetti da questi indicati, per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio oppure qualora un soggetto sottoposto o apicale induca in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell' gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è fatto obbligo:

- di operare nel rispetto del Codice Etico;
- di assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di memoranda interni relativi ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare trimestralmente al proprio superiore gerarchico ovvero, e nel caso di un consigliere, mediante l'archiviazione, a cadenza trimestrale, di un memorandum interno di tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione rilevanti, sia in entrata che in uscita;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone preventivamente identificate;
- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza alla Società;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici, anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a pubblici funzionari o ad interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere;
- tenere ed intraprendere tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- far rappresentare la Società da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d'interesse; in ogni caso costoro, ed il loro personale, sono soggetti alle stesse prescrizioni che vincolano i Destinatari;
- presentare dichiarazioni e attestazioni non precise e/o non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri.

II. **La selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora un soggetto apicale o sottoposto stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i predetti soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.**

Nella gestione di tali rapporti la Società deve introdurre nei contratti clausole che specifichino

- che l'impresa interessata dichiari di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società dovrà darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni di controparte.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- creare una specifica anagrafica dei fornitori onde raccogliere e censire, attraverso il questionario per la qualifica dei fornitori, tutte le informazioni critiche e significative degli stessi, ossia:
 - anagrafica dell'azienda;
 - coordinate bancarie;
 - presenza di un sistema di qualità certificato;
 - presenza di un Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - presenza di un sistema di gestione ambientale documentato;

- informazioni sul sistema di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - informazioni sui Sistemi di gestione (HSEQ).
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione di un'apposita scheda nella quale sono esplicitate le motivazioni della scelta e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
 - verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
 - effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
 - il responsabile gerarchico, che identifica e negozia la fornitura del bene e/o del servizio, deve attestare, con dichiarazione da inviare all'amministrazione prima del pagamento e da archiviare presso la Società, la congruità del corrispettivo pattuito;
 - verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti, Partner e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

III. La selezione e gestione dei consulenti e delle prestazioni professionali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora un soggetto apicale o sottoposto stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui, al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali a terzi, è fatto obbligo di:

- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, consulenti e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza, tenendo in espressa considerazione i profili etici della parte (ivi compresa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al Modello organizzativo della Società richieste alle terze parti);
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D. Lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/professionista risulti da atto scritto;
- il responsabile gerarchico, che identifica e negozia la consulenza, deve attestare, con dichiarazione da inviare all'area amministrazione prima del pagamento e da archiviare

presso la Società, la congruità del corrispettivo pattuito. Tale attestazione potrà essere espressa anche mediante l'invio di apposita e-mail;

- verificare che il compenso dei consulenti esterni sia strettamente commisurato alla prestazione indicata nel contratto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza a persone o società “vicine” o “gradite” a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura / parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/il ricevimento per prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori di quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti, in tutto o in parte.

IV. **Nell'ambito Amministrazione e Finanza, la gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale utilizzi le risorse finanziarie della Società per commettere azioni corruttive.**

Nella gestione dei flussi finanziari la Società deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti autorizzati;

- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutti le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito.

V. **L'attività di gestione delle assunzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora la Società assuma una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.**

Ai Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale è fatto obbligo di rispettare i regolamenti specifici già adottati in materia dalla società ("Regolamento per il reclutamento

del personale”, “Regolamento per la formazione e gestione dell’elenco degli avvocati e consulenti legali”) inoltre è fatto altresì obbligo di:

- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all’esecuzione del lavoro da svolgere, evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, l’età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- curare che siano assicurate all’interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);

- assumere o promettere l’assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell’azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

VI. DELEGHE E PROCURE

Il sistema delle deleghe e delle procure costituisce, in tale ambito, uno strumento essenziale di prevenzione rispetto ai reati contro la P.A.

Tale sistema deve essere - ed è - caratterizzato da elementi di “*certezza*”, ai fini della prevenzione dei reati, e consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende *per delega* l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende *per procura* il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una “*procura*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A., devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra- anche di procura (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o Partnership);
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza delle società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco: - i poteri del delegato, precisandone i limiti; - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- g) il sistema delle deleghe e procure deve essere tempestivamente aggiornato.

In ogni caso, il potere decisione sul compimento dell'atto deve sempre riservato all'Amministratore delegato, mentre il potere di controllo sul compimento dell'atto deve essere compiuto sia dall'amministratore delegato sia dal responsabile della funzione amministrazione e controllo.

6.A CONTROLLI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'O.d.V. permangono i più ampi poteri di controllo nello svolgimento delle proprie funzioni al fine di svolgere l'attività di monitoraggio e controllo nella presente aree.

Tra queste si evidenziano (a titolo esemplificativo):

- Monitoraggio continuo di tutte le attività anche mediante controlli a campione;
- Controllo e revisione di tutte le segnalazione ricevute ed inerenti alla presente parte speciale;

L'Organo amministrativo, i Responsabili di Funzione e gli eventuali gli Organi di controllo, devono trasmettere all'O.d.V., ogni dato, informazione, documentazione e aggiornamento, di rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente all'azione prevenzionistica dei reati di cui agli artt. 24 e 25, D. Lgs. 231/01.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'O.d.V. all'Organo amministrativo in sede di reporting annuale, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione dell'O.d.V. stesso. A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE "B"

I REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al D. Lgs. 231/2001.

REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART. 2621	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
CODICE CIVILE	ART. 2621 BIS	FATTI DI LIEVE ENTITÀ
CODICE CIVILE	ART. 2622	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI
CODICE CIVILE	ART. 2625	IMPEDITO CONTROLLO
CODICE CIVILE	ART. 2626	INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI
CODICE CIVILE	ART. 2627	ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE
CODICE CIVILE	ART. 2628	ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
CODICE CIVILE	ART. 2629	OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI
CODICE CIVILE	ART. 2629-BIS	OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI
CODICE CIVILE	ART. 2632	FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE
CODICE CIVILE	ART. 2633	INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

CODICE CIVILE	ART. 2635	CORRUZIONE TRA PRIVATI
CODICE CIVILE	ART. 2635 BIS	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI
CODICE CIVILE	ART. 2636	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA
CODICE CIVILE	ART. 2637	AGGIOTAGGIO
CODICE CIVILE	ART. 2638	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA
D.LGS. 58/1998	ART. 173-BIS	FALSO IN PROSPETTO
D.LGS. 39/2010	ART. 27	FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE

1.B CONSIDERAZIONI GENERALI

Il d.lgs. n. 61/2002 ha previsto l'inserimento nel decreto 231 di specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

La predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

Gli atti parlamentari relativi al decreto 61 infatti chiarivano: "Appare positivo, ai fini preventivi, che i soci sappiano che almeno parte del loro investimento può essere eroso dalla condotta illecita dei manager, stimolando così l'attività di controllo; ma lo stesso circolo virtuoso, può riferirsi anche alla struttura cui è affidata la gestione, che dovrebbe essere sollecitata ad intraprendere le azioni necessarie per evitare che si creino condizioni favorevoli alla commissione di reati. [...] Questa pressione sui

vertici della società giustifica anche la previsione di una responsabilità in capo alla società nei casi in cui il reato sia stato commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da un'adeguata e doverosa vigilanza dei soggetti sovraordinati".

Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, inoltre, è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi. L'art. 39, co. 5, della legge 262/2005 dispone, infatti, che "Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate".

Da ciò nasce dunque la duplice esigenza di: a) approntare specifiche misure organizzative e procedurali - nell'ambito del modello già delineato nelle Linee Guida per i reati contro la PA - atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati; b) precisare i compiti principali dell'Organismo di Vigilanza per assicurare l'effettivo, efficace, efficiente e continuo funzionamento del modello stesso.

Specificità proprie dei reati societari

I reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza". Tale caratteristica ripropone le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri e alla comunicazione da e verso l'Organismo di Vigilanza.

2.B Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25 ter del Decreto che si manifestano rilevanti per la società:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui

comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Si noti che la fattispecie in esame è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice condotta idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico descritta nella previsione normativa.

2. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

In relazione al reato di false comunicazioni sociali, la L. 69/2015 ha introdotto una riduzione della misura sanzionatoria quando i fatti siano di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero allorquando i fatti stessi riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621- ter c.c.)

Sempre la L. 69/2015 ha specificato che ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis.

4. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Tale reato, modificato da ultimo dalla L. 69/2015, si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all'art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

5. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La fattispecie di reato in esame si configura quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la predetta situazione.

La pena è maggiore qualora la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

6. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

8. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

9. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

10. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

11. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

12. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore o il componente del consiglio di gestione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al collegio sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

13. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

14. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

15. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex lege alle autorità di vigilanza:

- a. espongono fatti materiali non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazione – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza, ovvero
- b. occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società od altri enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

3.B POTENZIALI AREE A RISCHIO

In considerazione delle attività svolte dalla Lamezia Multiservizi S.p.a. e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, in relazione:

- alle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa nonché dei relativi controlli e comunicazioni;
- alle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;

sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

1. predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
4. comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza;
5. Gestione dei rapporti con il collegio sindacale;
6. Gestione e comunicazione di dati e notizie verso l'esterno relativi alla società (ad esempio nei rapporti con le banca o con i soci);
7. Operazioni relative al capitale sociale;
8. situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
9. acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse su strumenti finanziari non quotati;

4.B PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali (e i Dipendenti e Consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, e finanziario;
- i principi contabili nazionali ed internazionali;
- Tutti i Protocolli e Regolamenti aziendali (compreso il regolamento acquisti sotto soglia).

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta), dei lavoratori dipendenti e dei consulenti delle società (limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento delle società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

➡ con riferimento al precedente punto 1.:

- i. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società;
- ii. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- iii. porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- iv. garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un sistema informatico di gestione e controllo.

➡ con riferimento al precedente punto 2.:

- i. restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ii. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- iii. ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- iv. effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- v. sottoscrivere partecipazioni della Società, o di eventuali società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- vi. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;

vii. procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

viii. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle loro rispettive attività di controllo e vigilanza, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

➡ con riferimento al precedente punto 3.:

i. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del collegio sindacale o della società di revisione, ove presenti, o dell'O.d.V;

➡ con riferimento al precedente punto 4.:

i. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società;

Inoltre, è fatto espresso obbligo di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, ove nominato;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Società, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- ammettere compensi non correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto;

5.B **PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI**

I. **Predisposizione predisposizione delle comunicazioni ai soci, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società (quali a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio corredato dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.)**

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire e i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- prevedono la definizione delle suddette funzioni, idonee scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. del bilancio, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso;

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è prevista l'attuazione della seguente misura integrativa: la predisposizione di un programma di informazione che verrà definito dalle funzioni competenti, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico, patrimoniale e finanziario.

II. predisposizione dei prospetti informativi.

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni interessate ed approvate dal C.d.A. e/o Amministratore Delegato.

III. gestione dei rapporti con il collegio sindacale, ove nominato.

Nei rapporti tra la società ed il collegio sindacale sono adottate le seguenti misure integrative:

- salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, al collegio sindacale o ai suoi singoli membri non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi;
- istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare i comportamenti tenuti dagli Amministratori e dai dipendenti nei rapporti con il Collegio sindacale, ove nominato.

6.B CONTROLLI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

1. monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale, dell'adeguatezza dell'assetto di Corporate Governance, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
2. esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
3. esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischio per la Società;
4. verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
5. coordinamento ai sensi dell'art. 2381 c.c. con l'Organo amministrativo e con il Consigliere delegato, nonché ai sensi dell'art. 2403 c.c. con il Collegio sindacale, ove nominato, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio sindacale, ove nominato – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'O.d.V. con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, D. Lgs. cit..

PARTE SPECIALE “C”

REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati ambientali di cui al D. Lgs 231/2001.

REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART. 727 BIS	UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE
CODICE CIVILE	ART. 733 BIS	DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO
CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	ART. 137	SANZIONI PENALI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	ART. 256	REATI IN MATERIA DI GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI
CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	ART. 257	REATI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI
CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	ART. 258	VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	ART. 259	TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	ART. 260	ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	ART. 260 BIS	SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	ART. 279	REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
L. 150/1992	ART. 1 - 3 BIS, 6	REATI IN MATERIA DI TUTELA DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE
L. 549/1993	ART. 3	REATI IN MATERIA DI OZONO E ATMOSFERA
D.LGS. 202/2007	ART. 8, 9	INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DALLE NAVI
CODICE PENALE	ART. 452 BIS	INQUINAMENTO AMBIENTALE

1.C CONSIDERAZIONI GENERALI

La responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati ambientali dal d.lgs. 121/2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE.

L'Unione Europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che “provochino o possano provocare” pregiudizi all'ambiente e siano tenute “intenzionalmente o per grave negligenza”. Per le sole “gravi violazioni” della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente.

I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:

- l'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
- la commissione dei reati con dolo o grave negligenza;
- la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La disciplina legislativa italiana rispecchia in parte l'impulso proveniente dall'Unione Europea.

Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto 231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto. Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in

concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita. Non essendo richiesta la dimostrazione di un'effettiva pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all'insussistenza del pericolo.

Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Codice dell'ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279).

La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzioni irrogabili: arresto e ammenda, in luogo di reclusione e multa, espressive della natura delittuosa del reato, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale.

Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.).

In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione Europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza".

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti.

Il presente M.O.G. pertanto, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, contempla misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

Inoltre, si segnala che il Decreto Legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell'ambiente il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256- bis), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista la responsabilità dell'ente.

Infine si evidenzia il recente intervento normativo - **Legge 137/2023** - che ha apportato delle modifiche sostanziali all'articolo 255 del Testo Unico Ambientale ed inoltre agli articoli 240 bis, 423 bis, 452 bis e 452 quater del codice penale.

- Il reato previsto dall'articolo 255 TUA - l'abbandono di rifiuti da parte di privato - diviene un reato di natura contravvenzionale.
- La nuova formulazione dell'articolo 240 bis del Codice Penale prevede per i reati ambientali la confisca di denaro, utilità e beni di cui - il reo - abbia la disponibilità anche per interposta persona.
- L'articolo 423 bis del c.p. - incendio boschivo - prevede un inasprimento della reclusione sia se il reato viene commesso in maniera dolosa che colposa.
- La nuova formulazione dell'articolo 452 bis del codice penale prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per il reato di inquinamento relativo ad una zona naturale protetta o soggetta a vincolo ambientale o storico. Inoltre se l'inquinamento comporta un pregiudizio per l'habitat sito in un'area protetta o soggetta a vincolo l'aumento di pena va da un terzo a due terzi.
- L'articolo 452 quater prevede ora che nel caso in cui il danno si verifica in una zona protetta, soggetta a vincolo o nei confronti di animali o vegetali protetti l'aumento di pena va da un terzo alla metà.

attualmente con un conseguente inasprimento delle sanzioni previste in caso di commissione dei reati di cui agli articoli 240 bis, 423 bis, 452 bis e 452 quater del codice penale.

2.C LE FATTISPECIE DI REATO ED IL SISTEMA SANZIONATORIO

I reati presupposto introdotti nel 2011

Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/01) Reati previsti dal Codice penale

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- **Inquinamento idrico (art. 137)**
 1. scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
 2. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 3. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 4. violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
 5. scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
- **Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

1. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
2. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
3. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
4. attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
5. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)

– **Siti contaminati (art. 257)**

1. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

– **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)**

1. predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
2. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)

3. trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
4. trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

– **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)**

1. spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
2. attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

– **Inquinamento atmosferico (art. 279)**

1. violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)
- Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali

o vegetali o a parti di queste

Sistema sanzionatorio ex 231

Analizzando il sistema sanzionatorio correlato all'introduzione dei reati ambientali nell'ambito del sistema 231, va evidenziato come, in aggiunta alle sanzioni penali tipicamente previste, che qui si richiamano, i comportamenti illeciti vengono ulteriormente sanzionati ai sensi della 231 previa suddivisione in tre grandi aree a seconda della loro rilevanza. In particolare, ricordando che l'importo di una quota può andare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 si è prevista:

- la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino a uno anno oppure dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria;
- la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a 2 anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- la sanzione pecuniaria, infine, da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Nei casi considerati più gravi è poi stabilita anche l'applicazione delle misure interdittive che possono andare sino al blocco delle attività e alla sospensione delle licenze o autorizzazioni per una durata non superiore a 6 mesi. Per le aziende utilizzate in maniera stabile per infrangere le norme sul traffico dei rifiuti è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva.

3.C POTENZIALI AREE A RISCHIO

La Lamezia Multiservizi S.p.A. è una società a partecipazione interamente pubblica, posseduta per l'89,61% dal Comune di Lamezia Terme e per il restante 10,39% da altri 27 Comuni del comprensorio lametino, soggetta a controllo analogo da parte dei Comuni soci, che gestisce in affidamento diretto i seguenti servizi:

Per il Comune di Lamezia Terme:

- Servizio igiene urbana: Raccolta stradale, raccolta differenziata porta a porta e trasporto rifiuti solidi urbani, spazzamento e servizi complementari
- Servizio idrico integrato: Distribuzione acqua potabile e gestione delle reti di distribuzione; gestione delle reti fognarie; fatturazione agli utenti e incasso della tariffa idrica integrata (il servizio di depurazione è gestito da CORAP che lo fattura direttamente alla Multiservizi; il servizio di approvvigionamento idrico è gestito dalla SORICAL che lo fattura direttamente alla Multiservizi)
- Servizio Trasporto Pubblico Locale;
- Servizio Trasporto Scolastico
- Servizi Cimiteriali;
- Servizio gestione canile municipale.

Per i Comuni di Amantea, Platania, Marcellinara: servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Per i Comuni di Soveria, Pianopoli: Servizio di trasporto rifiuti.

La società “Lamezia Multiservizi S.p.a.” ha intrapreso uno specifico progetto di *risk assessment* ambientale, volto a individuare per ogni processo:

- le attività sensibili;
- gli aspetti ambientali connessi;
- il reato ambientale che, in via astratta ed ipotetica, potrebbe essere commesso in relazione a detta attività;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione della probabilità di commissione, in base ai seguenti fattori:
 - ❖ esperienza pregressa;
 - ❖ fattibilità tecnica del reato;
 - ❖ vantaggio economico dell'ente.
- la valutazione dell'impatto, in base al seguente fattore:

❖ rilevanza dell'eventuale sanzione interdittiva e/o pecuniaria nel caso di commissione del reato.

- La descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro
- Valutazione dei controlli
- Individuazione del rischio residuale.

Alla luce delle attività sopra riportate posta in essere dalla società, appare evidente che la commissione dei reati ambientali potrebbe verificarsi in quasi tutti i settori che contraddistinguono i servizi offerti dalla società.

Tuttavia l'area maggiormente attenzionata è quella che costituisce il core business della Lamezia Multiservizi ossia quella inerente alla raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti.

Di seguito si riporta un elenco complementare, non esaustivo, delle attività sensibili mappate in relazione ai reati ambientali.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. Raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti;
2. scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose previste dal Testo Unico Ambientale (TUA);
3. apertura di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
4. sversamenti accidentali di qualsiasi prodotto al suolo senza che si sia provveduto alla bonifica secondo le modalità previste dal TUA;
5. smaltimento dei rifiuti pericolosi (filtri olio, apparecchiature dismesse, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
6. emissione in atmosfera effettuati in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione integrata ambientale;
7. apertura di nuovi punti di emissioni in atmosfera senza la necessaria autorizzazione;
8. scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di dilavamento in violazione della disciplina regionale;

9. miscelazione dei rifiuti;
10. accesso agli insediamenti produttivi da parte dei soggetti incaricati al controllo;
11. smaltimento dei rifiuti non pericolosi (carta, cartone, ecc.) prodotti e/o raccolti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
12. scarichi idrici che possono causare la distruzione di habitat all'interno di siti protetti;
13. scarichi al suolo, nelle acque superficiali e nel sottosuolo di acque reflue contenenti sostanze pericolose e altri materiali utilizzati e prodotti nel corso dell'attività aziendale
14. scarichi idrici ed emissioni atmosferiche che possono causare l'uccisione, la distruzione, di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette;
15. utilizzo in stabilimento di apparecchi (condizionatori aria, essiccatori) che contengono gas refrigeranti lesivi dello strato ozono

4.C PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari. Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali. In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- c) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- d) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili ri-chiamate nel paragrafo precedente, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla Lamezia Multiservizi S.p.a.;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse dalla Lamezia Multiservizi S.p.a.;
- il presente Modello;
- **Tutti i Regolamenti specifici in materia adottati per la LAMEZIA MULTISERVIZI (su tutti si cita il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati della Città di Lamezia Terme).**

E' fatto obbligo ai responsabili delle unità organizzative a cui compete la gestione delle attività sensibili di valutare che l'unità disponga di una struttura organizzativa adeguata in termini quantitativi e qualitativi per poter adempiere efficacemente alle prescrizioni in materia ambientale.

I responsabili delle unità organizzative con il supporto dei manager devono:

- assicurare su base continuativa il corretto funzionamento dei presidi tecnici, adottando le azioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa ambientale;
- valutare su base almeno annuale che i presidi tecnici risultano essere adeguati, stante le migliori tecniche disponibili, per poter permettere di rispettare le leggi, i regolamenti e le autorizzazioni ambientali esistenti;
- valutare su base almeno annuale il corretto funzionamento dei presidi tecnici;
- comunicare, senza indugio al consigliere delegato della Lamezia Multiservizi S.p.a. e all'OdV, situazioni di anomalia o malfunzionamenti che possono creare una condizione di rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere delle attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste dalla società per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa ambientale;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del “non fare” (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

5.C PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Gestione dei rifiuti

COME SOPRA SPECIFICATO TALE AREA RISULTA LA PIÙ SENSIBILE PER LA SOCIETÀ. A TAL FINE SI SPECIFICA CHE È STATO EMANATO DAL COMUNE DI LAMEZIA TERME “IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI” CHE COSTITUISCE PER LA LAMEZIA MULTISERVIZI UN DOCUMENTO DI RIFERIMENTO IN TALE AMBITO AL QUALE SI RIMANDA INTEGRALMENTE IN QUANTO, VISTO IL SUO CONTENUTO, COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE M.O.G.

Ciò posto, si rimarca ulteriormente, di seguito, che per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi delle disposizioni previste dalla leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa;
- adottare i mezzi tecnici necessari (es. materiale assorbente) per far fronte allo sversamento accidentale dei prodotti utilizzati nei processi produttivi.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Lamezia Multiservizi S.p.a. (compresi consulenti esterni) di:

- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto e/o raccolto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- miscelare i rifiuti.

Inquinamento idrico

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali e' previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dall'AIA (autorizzazione integrata ambientale). A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti;
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- rispettare le disposizioni previste dal Regolamento idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini;

- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale. E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Lamezia Multiservizi S.p.a. (compresi consulenti esterni) di:
 - aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione;
 - effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
 - scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle acque reflue industriali in violazione dei limiti tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, superamento dei limiti fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;
 - violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico sui processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue industriali;
 - vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo degli scarichi delle acque reflue industriali;
 - rifiutarsi di esibire i documenti richiesti nel corso di un controllo svolto dall'Autorità competente.

Inquinamento atmosferico

Per le emissioni in atmosfera e' previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti di abbattimento delle emissioni adeguati, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. In ogni caso deve essere

assicurato il rispetto di quanto previsto dall'AIA. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti

- operare affinché gli impianti di abbattimento siano tenuti in ottime condizioni di efficienza assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti;
- documentare i controlli svolti ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della manutenzione degli impianti, aziende di smaltimento dei rifiuti, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

6.C CONTROLLI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati ambientali, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - alle modalità di compilazione delle schede di evidenza

- ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “D”

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, di cui al D.Lgs. 231/2001.

REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART. 589	OMICIDIO COLPOSO
CODICE PENALE	ART. 590	LESIONI PERSONALI COLPOSE

1.D CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge 123/2007 ha per la prima volta previsto la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto 231, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente, nonché con l'esimente di cui all'art. 6, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, tuttavia, l'impasse viene superato facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permette di prescindere da tale prova o quantomeno di disancorare il concetto di “elusione fraudolenta” dalle tipiche fattispecie proprie del

codice penale e di assumerla in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti. Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

I delitti contemplati dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella cd. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre decreto 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Tale norma non può però intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo

significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/1995).

Prediligendo, pertanto, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica previste dal decreto 81 del 2008, appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del decreto 231 del 2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex decreto 81 del 2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della legge 123 del 2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del decreto 231 del 2001 per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Quest'ultimo, per essere efficacemente attuato, deve utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

2.D Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-septies del Decreto che si manifestano rilevanti per la società:

– **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

– **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)**

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

E' gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

3.D POTENZIALI AREE A RISCHIO

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto:

1. Attività di raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti;
2. Attività inerente al servizio idrico integrato effettuato dalla società;
3. Attività inerente al servizio di trasporti pubblico locale effettuato dalla società (compreso il trasporti scolastico;
4. Attività effettuata nell'espletamento del servizio cimiteriale;
5. Attività di servizio e gestione del canile municipale;
6. attività di installazione, gestione, manutenzione e riparazione degli impianti di trasmissione;
7. attività di manutenzione e nuove realizzazioni dei fabbricati e degli impianti della Società o in uso alla stessa, inclusi i locali adibiti ad ufficio;
8. attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature ad uso della Società;
9. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
10. attività lavorative di ingresso, stoccaggio e uscita della merce;
11. accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte di Dipendenti e soggetti esterni;
12. Lavori civili e/o edili presso le sedi della società e/o nello svolgimento dei vari servizi offerti dalla società, compresi quelli interni come l'area meccanica riservata ai mezzi della società in manutenzione.

4.D PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire il verificarsi di reati quali l'omicidio e le lesioni colpose.

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali di Dipendenti, i Consulenti e i partner, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di cui al D. Lgs. 123/2007 e le principali norme in tema di sicurezza sul lavoro T.U. 81/08.
- il Codice Etico;
- le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- Tutti i Protocolli e Regolamenti aziendali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolare prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quelle delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;

- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico-organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono: Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente leggi, regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, sull'ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da essi svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

5.D **PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI**

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società, previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono rispettare i principi procedurali qui di seguito descritti e suddivisi nelle quattro aree in cui generalmente è organizzato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sulla base degli standard riconosciuti a livello internazionale e di *best practices* di settore, così come di seguito rappresentato:

❖ **- Pianificazione - attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse**

1. Politica ed obiettivi: esistenza di una politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza e che:
 - contiene almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in tema di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
 - è adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate;
 - è periodicamente riesaminata per assicurare che siano mantenuti ed appropriati gli obiettivi rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione.

2. Piani annuali e pluriennali: esistenza di un piano degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli Organi societari delegati:
 - che contiene una chiara individuazione delle scadenze, delle responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
 - che è adeguatamente comunicato all’organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione.
 3. Prescrizioni legali ed altre: esistenza di una procedura/policy che definisca criteri e modalità da adottare per:
 - l’aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - l’individuazione delle aree e delle attività aziendali interessate dall’applicazione delle normative e formalizzazione delle modalità di diffusione delle stesse.
 -
- ❖ - Attuazione e funzionamento – attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze
1. Norme e documentazione del sistema: esistenza di procedure/policy aziendali per la gestione della documentazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che disciplinino ruoli, responsabilità (Manuale, Istruzioni di lavoro, ecc.) in coerenza con le linee guida aziendali. In particolare, le suddette procedure/policy riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.
 2. - Organizzazione e responsabilità – DDL (Datore di lavoro): esistenza di disposizioni organizzative per l’individuazione della figura del Datore di lavoro che tengano conto della struttura organizzativa della singola società e del settore di attività produttiva.

3. - Organizzazione e responsabilità – RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) / ASPP (Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione) / Medico competente/ Incaricati Emergenze: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente e degli Incaricati delle Emergenze che:
- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedano lo svolgimento dell'*assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.
4. - Sistema di deleghe di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
- effettività – sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale del delegato;
 - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
 - certezza, specificità e consapevolezza.
5. - Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: esistenza di una procedura/ policy aziendali che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, l'approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei rischi aziendali. In particolare, tale procedura/policy dovrebbe:
- identificare ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
 - identificare le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- identificare modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
 - prevedere, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - prevedere la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischi: pericoli ordinari e generici, ergonomici, specifici, di processo ed organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
 - prevedere l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 - prevedere esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
6. - Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
7. - Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: esistenza di una procedura/policy aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del datore di lavoro. In particolare, tale procedura/policy:
- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
 - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione dei ruoli e delle responsabilità dei lavoratori;
 - prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo.

8. - Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una procedura/policy aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale. In particolare, tale procedura/policy:
- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei DPI.
9. - Gestione delle Emergenze: esistenza di una procedura/policy aziendale per la gestione delle emergenze. In particolare, tale procedura/policy prevede:
- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno; indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- 10.- Gestione del rischio incendio: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare, tale procedura/policy prevede:
- il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI;
 - indicazione sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- 11.- Consultazione e comunicazione: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche

riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

12.- Consultazione e comunicazione: esistenza di una procedura/policy aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare, tale procedura/policy prevede:

- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

13.- Formazione, sensibilizzazione e competenze: esistenza di una procedura/policy aziendale che regolamenti il processo di formazione. In particolare, tale procedura/policy:

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi di impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose, procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico Competente;
- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, al trasferimento o al cambiamento di mansioni, ecc);
- definisce, con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione sulla base del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa ;
- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

–

❖ - Gestione degli asset: esistenza di procedure/policy aziendali che disciplinino le attività di manutenzione /ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare, tali procedure/policy prevedono:

- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;

- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.
- ❖ - Controllo e azioni correttive – attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici
1. - Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: esistenza di una procedura/policy aziendale che indichi:
 - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
 - ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
 - modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 2. - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): esistenza di procedure/policy aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti e delle attrezzature (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici e macchine);
 - i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza).
 3. - Misura e monitoraggio delle prestazioni - cause - controversie: esistenza di procedure/policy aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie /contenzioso pendenti relative agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

4. - Audit: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare, tale procedura/policy definisce:
- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di audit formalizzato);
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere controllata;
 - le modalità di registrazione degli audit;
 - le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa applicabile;
 - le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale.
5. - Reporting: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza.
6. - Riesame della direzione – Riesame periodico del vertice aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza sia stato completamente realizzato e se sia sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.
7. - Conduzione del processo del riesame: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale procedura/policy prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività:
- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli audit;
 - l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda (infortuni e altri dati);

- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

6.D CONTROLLI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE “E”

I REATI TRIBUTARI

(art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

REATI PRESUPPOSTO		
D.Lgs. n. 74/2000	ART. 2, COMMI 1 E 2-BIS	DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE UTILIZZO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI
D.Lgs. n. 74/2000	ART. 3,	DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI
D.Lgs. n. 74/2000	ART. 8, COMMI 1 E 2- BIS	EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI
D.Lgs. n. 74/2000	ART. 10	OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI
D.Lgs. n. 74/2000	ART. 11	SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE
D.Lgs. n. 74/2000	ART. 4	DICHIARAZIONE INFEDELE, SE COMMESSO NELL'AMBITO DI SISTEMI FRAUDOLENTI TRANSFRONTALIERI E AL FINE DI EVADERE L'IVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON INFERIORE A 10 MILIONI DI EURO
D.Lgs. n. 74/2000	ART. 5,	OMESSA DICHIARAZIONE, SE COMMESSO NELL'AMBITO DI SISTEMI FRAUDOLENTI TRANSFRONTALIERI E AL FINE DI EVADERE L'IVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON INFERIORE A 10 MILIONI DI EURO
D.Lgs. n. 74/2000	ART. 10-QUATER	INDEBITA COMPENSAZIONE, SE COMMESSO NELL'AMBITO DI SISTEMI FRAUDOLENTI TRANSFRONTALIERI E AL FINE DI EVADERE L'IVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON INFERIORE A 10 MILIONI DI EURO

1.E CONSIDERAZIONI GENERALI

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, c.d. DL Fiscale, ha

previsto l'inclusione di una serie di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Il tema dell'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto è stato a lungo dibattuto in Italia e il decreto-legge n. 157/2019, anche nel solco della Direttiva (UE) n. 1371/2017, cd. Direttiva PIF, ha dato luogo a una prima estensione della responsabilità degli enti per tali reati.

Al riguardo, la relazione illustrativa del DL Fiscale evidenzia che *“con l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i più gravi reati tributari commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime, si inizia a colmare un vuoto di tutela degli interessi erariali che, pur giustificato da ampi settori della dottrina con necessità di evitare duplicazioni sanzionatorie, non può più ritenersi giustificabile sia alla luce della più recente normativa euro unitaria, sia in ragione delle distorsioni e delle incertezze che tale lacuna aveva contribuito a generare nella pratica giurisprudenziale”*.

Nel dettaglio, è stato inserito nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies che prevede la punibilità dell'ente nel caso di commissione di uno dei seguenti illeciti: i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, punita con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); ii) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro, punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000); iii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000); iv) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro, punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000); v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro, punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000); vi) occultamento o distruzione di documenti contabili, punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000); vii) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000).

Pertanto, in caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il PM annoterà anche l'illecito a carico dell'ente nel registro delle

notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica responsabile andrà incontro a una pena detentiva, mentre alla società verrà comminata una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro e quindi la sanzione irrogabile potrà arrivare a un massimo di 619: l'importo finale della sanzione irrogabile dal giudice sarà, dunque, di ammontare massimo pari a 619.000 euro (nel caso della 400 quote) e di 774.500 (nel caso delle 500 quote).

Inoltre, sul tema dei reati tributari, è intervenuto anche il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, cd. Direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che, tra le altre cose, ha incluso le frodi IVA connotate da gravità tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva, la stessa si applica ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove per "gravi" la norma intende azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

In particolare, per quanto riguarda le fattispecie di reati tributari, si segnala che sono stati introdotti, nell'ambito del medesimo art. 25- quinquiesdecies del Decreto 231 i seguenti illeciti: i) dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 300 quote; ii) l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; iii) l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'UE al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Si sottolinea che il decreto di recepimento della direttiva PIF, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e

di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, ha introdotto la punibilità anche del delitto tentato, sempre se tali illeciti sono compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Per il complesso delle nuove fattispecie di reati tributari inseriti nel Decreto 231, è poi previsto un aumento di un terzo della sanzione se, a seguito della commissione del reato, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Inoltre, è prevista l'applicabilità all'ente responsabile per le nuove fattispecie di reato delle seguenti sanzioni interdittive, previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001: i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, co. 2, lett. c)); ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, co. 2, lett d)); iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2, lett e)).

Infine, per effetto dell'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, è applicabile alle imprese, per espressa previsione normativa, sia la confisca diretta che quella per equivalente del prezzo o profitto del reato, di cui all'art. 19, del decreto 231. Si tratta di una misura obbligatoria in caso di condanna, sottratta dunque al libero apprezzamento del giudice.

Tuttavia, al riguardo, si evidenzia che, prima delle novità introdotte dal DL Fiscale e dunque prima che i reati tributari divenissero rilevanti ai fini 231, la giurisprudenza di legittimità aveva considerato applicabile la confisca diretta del profitto di reato anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell'interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto fossero rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima. Al contrario, aveva escluso la possibilità di ricorrere alla confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa fosse in concreto priva di autonomia e fosse solo uno schermo fittizio attraverso cui l'amministratore agiva come effettivo titolare.

Pertanto, dall'introduzione degli illeciti tributari nel catalogo dei reati presupposto, deriva l'applicabilità all'impresa non solo della confisca diretta ma anche della confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato e dunque del sequestro finalizzato a tale forma di confisca. Sul punto, come precisato dalla Guardia di Finanza, "tenuto conto della contestuale applicabilità dell'art. 19 del decreto legislativo n. 231/2001 e dell'art. 12-bis del decreto legislativo n. 74/2000, la misura reale può colpire, in maniera contestuale e indifferente, i beni dell'ente che dal reato ha avuto un vantaggio e quelli della persona fisica che ha commesso il delitto, anche se quest'ultima non ha conseguito personalmente il profitto del reato, fermo restando che il vincolo cautelare non deve eccedere, nel complesso, il profitto stesso".

2.E Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-QUINQUIESDECIES del Decreto che si manifestano rilevanti per la società:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di

documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).

La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte.

Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).**

La norma descrive due condotte diverse:

- la condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000 d'imposta.

- la condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000.

3.E POTENZIALI AREE A RISCHIO

Nell'ambito dell'analisi di *risk assessment* condotta ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli esistenti con riferimento alle fattispecie di reato oggetto della presente sezione, sono stati presi in considerazione specifici *driver* di rischio connessi:

- alla storia della Società, con particolare riferimento all'eventuale coinvolgimento in procedimenti amministrativi, verifiche o contenziosi con l'autorità fiscale, ecc.;
- a indici di complessità fiscale;
- alla *governance* fiscale in essere, e, in particolare, alle criticità connesse all'organizzazione della funzione fiscale, al livello di regolamentazione e strutturazione del processo, ecc.

Inoltre, è stata effettuata una ricognizione dei processi amministrativo-contabili e delle attività volte alla predisposizione e alla trasmissione dei modelli dichiarativi.

A tal proposito, le aree di maggior rischio sono risultate quelle afferenti lo svolgimento/gestione dei seguenti processi/attività:

1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, gestione del processo fiscale
2. Ciclo attivo
3. Ciclo passivo – Acquisti di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza
4. Gestione amministrativa del personale e note spese

4.E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni:

l'obbligo di:

1. tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
2. conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
3. tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla alienazione-cessione di beni aziendali;
4. tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali;

ed il divieto di:

1. emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
2. pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni – anche parzialmente – inesistenti;
3. compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;

4. occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
5. compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
6. fornire false indicazioni – in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi – nell’ambito delle transazioni fiscali.

5.E **PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI**

Presidi di controllo

Di seguito vengono invece riportati le specifiche condotte adottate dalla società, nelle aree di maggior rischio (sopra individuate), volte ad evitare il verificarsi dei reati tributari previsti dal Decreto che devono essere rispettate da tutti i Destinatari del Modello.

1) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, gestione del processo fiscale

- **Gestione della contabilità:** La gestione amministrativo-contabile e le operazioni di chiusura ai fini della redazione del bilancio di esercizio è definita direttamente dal Consulente Fiscale esterno con il supporto della parte amministrativa.
- **Reporting periodico:** Le risultanze dell’attività economico-patrimoniale vengono effettuate direttamente dal Consulente Fiscale esterno con l’ausilio del personale amministrativo interno, e vengono di seguito sottoposte all’attenzione dell’Organo Amministrativo.
- **Conservazione dei registri e dei libri obbligatori per legge:** la Società ha optato per la conservazione presso la sede legale della documentazione obbligatoria ai fini fiscali che viene aggiornata, nel rispetto dei termini di legge, dal personale amministrativo interno e sotto la supervisione del consulente Fiscale esterno:
 - Libro degli Inventari (con relativo assolvimento dell’imposta di bollo dovuta);
 - Libro giornale (con relativo assolvimento dell’imposta di bollo dovuta);
 - Registri IVA;

○ Verbali assemblee

Libri sociali: Il personale amministrativo incaricato, coordinato direttamente dal Consulente Fiscale esterno, provvede all'aggiornamento ed alla custodia, assicurando un'adeguata archiviazione, di:

Libri obbligatori:

- Libro delle assemblee;

Con periodicità trimestrale il Consulente Fiscale esterno verifica la regolare tenuta di tutti i libri sociali e contabili obbligatori

- **Scadenario delle attività propedeutiche alla chiusura del bilancio civilistico:** Il consulente fiscale predispone con l'ausilio del personale amministrativo interno alla società, le scadenze inerenti (i) la chiusura delle registrazioni contabili, sulla cui base procedere al calcolo delle imposte, e (ii) la trasmissione del calcolo delle imposte definitivo ai fini della predisposizione degli schemi di bilancio e dei relativi prospetti in nota integrativa e relazione sulla gestione.
- **Calcolo delle imposte:** la Società sotto la direzione del consulente fiscale estrae il bilancio di verifica direttamente dal gestionale ai fini del calcolo delle imposte dell'esercizio; Il calcolo delle imposte è effettuato ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio, a seguito della chiusura della contabilità, e della predisposizione della dichiarazione dei redditi.
- **Liquidazioni IVA:** Liquidazione IVA mensile e annuale con relativo controllo ed elaborazione della nota interna IVA necessaria per l'imputazione dell'IVA di competenza dell'Attività Separata "Attività di Indennizzo" e predisposizione mod. F24 per il relativo versamento. Gli incassi da Lavorazione Straordinaria devono essere liquidati entro 15 gg e conseguentemente vengono svolte riconciliazioni giornaliere (verificate tutte le singole fatture pervenute). Gli Indennizzi sono considerati attività secondaria (finanziaria) e dunque sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del TUIR.
- **Dichiarazioni fiscali:** gli adempimenti dichiarativi relativi alle imposte dirette ed indirette, nonché quelli attinenti il personale dipendente, vengono direttamente seguiti, ognuno per la

parte di competenza, dal Consulente Fiscale e dal Consulente del Lavoro.

2) Ciclo passivo

- **Regolamentazione del processo:** la Società ha formalizzato specifiche procedure, tra cui si segnalano:
 - Approvazione fornitori e monitoraggio delle prestazioni
 - Gestione contabilità generale
- **Anagrafica fornitori:** l'anagrafica dei fornitori è gestita dal personale amministrativo; eventuali variazioni devono sempre essere supportate da documentazione ufficiale proveniente dal fornitore interessato.
- **Aspetti amministrativo-contabili:** Il personale amministrativo riceve i documenti a supporto delle fatture elettroniche (contratti, ordini, ricevute, giustificativi, ecc.) ed altri documenti di spesa, li confronta con le fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio (SDI) verificando la corrispondenza e la congruità degli importi.

Successivamente, si procede alla registrazione della fattura e degli altri documenti di spesa nel sistema informativo contabile. A registrazione avvenuta, l'operatore provvede altresì alla trascrizione del protocollo IVA e all'archiviazione dei documenti.
- **Verifica di congruità** del prezzo proposto dal fornitore, piuttosto che la **verifica sull'effettiva erogazione della prestazione** concordata, è svolta, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti.

La documentazione di supporto viene archiviata e conservata presso l'Ufficio Segreteria.
- **Fatturazione elettronica:** le attività di emissione e ricezione fatture sono svolte mediante apposito sistema di fatturazione elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3) Ciclo attivo

- **Regolamentazione del processo:** ai fini della gestione dei sub-processi rilevanti, la Società ha formalizzato/recepito specifiche procedure, tra cui si segnalano:

- Gestione Lavorazioni ordinarie
- Gestione Lavorazioni straordinarie
- Procedura "Identificazione Beneficiari e iscrizione nell'anagrafica"
- **Identificazione della controparte/Anagrafica cliente:** Il personale amministrativo, procede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti.
L'anagrafica dei clienti "beneficiari" viene tenuta ed aggiornata dal personale amministrativo che altresì ne verifica l'allineamento con l'anagrafica esistente nel sistema informativo contabile e provvede all'aggiornamento.
- **Fatturazione attiva:** in funzione degli esiti delle lavorazioni ordinarie e straordinarie, il personale Amministrativo, elabora calcoli propedeutici alla fatturazione predisponendo l'emissione della relativa fattura; nei casi in cui si renda necessario, viene accertato, con l'ausilio del Consulente Fiscale esterno, della conformità del documento alla normativa tributaria vigente.
- **Riconciliazioni:** il Consulente Fiscale esterno, coadiuvato dal personale amministrativo:
 - mensilmente verifica le registrazioni delle fatture / note di credito emesse e ricevute ai fini della liquidazione IVA;
 - mensilmente effettua il necessario riscontro ai fini del pagamento delle ritenute d'acconto sulle prestazioni di lavoro autonomo;
 - trimestralmente, in concomitanza con l'attività di reporting, effettua controlli mirati per verificare la correttezza di ciascuna imputazione contabile.
- **Esecuzione pagamenti:** mensilmente, il personale amministrativo, sulla base dello scadenziario contabile contenente l'elenco delle fatture da pagare, predispone le disposizioni di pagamento. Successivamente le disposizioni di pagamento vengono presentate all'organo di amministrazione che le autorizza e procede direttamente.
- **Magazzino:** le rimanenze sono costituite esclusivamente da lavorazioni in corso riferite alle tranche di riferimento.

4) Gestione amministrativa del personale e note spese

- **Amministrazione del personale:** la Società si avvale del supporto di consulenti esterni ai fini del *payroll* e della predisposizione delle buste paga dei dipendenti;
- **Gestione note spese:** i rimborsi spesa e altre spese di modico valore sono gestite per il tramite della cassa a cura del personale amministrativo, previa autorizzazione dell'Organo amministrativo.

6.E CONTROLLI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV di:

- verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività sensibili e, in genere, nei comportamenti da tenere nell'ambito dell'emissione delle fatture, nella contabilizzazione delle fatture passive e degli altri documenti di spesa, nella redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- verificare che l'organo di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati tributari;
- indicare all'organo di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE “F”

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i delitti di criminalità organizzata, di cui al D.Lgs. 231/2001.

REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART. 377-BIS	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
CODICE PENALE	ART. 378	FAVOREGGIAMENTO PERSONALE
CODICE PENALE	ART. 416	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
CODICE PENALE	ART. 416 BIS	ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE
CODICE PENALE	ART. 416 TER	SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
CODICE PENALE	ART. 630	SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
CODICE DI PROCEDURA PENALE	ART. 407, COMMA 2, LETT. A), N. 5	DELITTI IN MATERIA DI ARMI
D.P.R. 309/1990 (T .U. STUPEFACENTI)	ART. 74	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
D.P.R. 43/1973	ART. 291 QUATER	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

1.F CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata è di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è chiamato ad adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese. Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all’estradiizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

L’art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l’ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell’ente *ex* decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Nella sua formulazione originaria l’art. 10, commi 5 e 6, L. n. 146/2006, prevedeva l’estensione dell’ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l’approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l’abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transnazionalità.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente.

Ai sensi dell'art. 24-ter, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

L'associazione per delinquere, ad esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* del codice penale). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione.

In ottica 231, tutto questo deve comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente *ex* decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris* e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-*bis*, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-*ter* decreto 231, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi. A quest'ultimo proposito, ad esempio, la prevenzione dei delitti previsti dai richiamati articoli 355 e 356 c.p. presuppone il rafforzamento dei controlli nelle aree aziendali che si occupano dell'attività di fornitura pubblica di beni e servizi.

In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, è importante in primo luogo riferirsi ai presidi proposti nelle Linee Guida in relazione ai singoli reati presupposto rilevanti e, inoltre, in considerazione della speciale pericolosità che caratterizza tali fattispecie, prevedere adeguati flussi informativi verso l'OdV e misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni.

Nella stessa direzione, si evidenzia che l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporta l'adozione di misure che sono funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto 231 gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Infatti, l'impresa aderente al Protocollo si impegna, ad esempio, a

ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - istituita ai sensi del citato Protocollo – nelle Linee Guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate e attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (ad es. corruzione).

2.F POTENZIALI AREE A RISCHIO

Il contesto regionale calabrese è caratterizzato dalla forte diffusione della criminalità organizzata di tipo mafioso (*'ndrangbeta*), che si manifesta con una discreta evidenza anche livello provinciale e comprensoriale in cui opera la Società, ossia il sub ambito della provincia di Catanzaro costituito dal Comune di Lamezia e dagli altri 27 Comuni soci della Multiservizi. La diffusione della criminalità organizzata fa presumere che il controllo delle iniziative amministrative locali, compresi i servizi gestiti dalla Multiservizi, possano rivestire una valenza strategica ai fini dell'attuazione dei programmi delittuosi, aventi risvolti economico-finanziari. Dagli ultimi dati disponibili contenuti nelle Relazioni DIA al Parlamento, risulta che la piana lametina, costituisce da diverso tempo un'area ad elevatissimo rischio per la presenza di consorterie *'ndrangbetiste* interessate ad avere il predominio sul territorio. A riprova della non immunità del circondario di Lamezia Terme da fenomeni criminali, si richiama il triplo scioglimento del Consiglio comunale di Lamezia Terme e si rinvia alle recenti relazioni DNA, che citano importanti processi alla criminalità organizzata locale. Da qui la necessità di rendere la compagine amministrativa impermeabile a tentativi di intromissione e di controllo da parte delle suddette organizzazioni criminali, il cui *core business* tende a penetrare sempre più nella politica e nella c.d. economia legale, e la necessità di riservare, nell'elaborazione del MOG, una particolare attenzione ai presidi volti a neutralizzare la permeabilità alle influenze delle compagini criminali, che inevitabilmente determinano la perdita di credibilità delle istituzioni e la deviazione dell'azione

amministrativa dal perseguimento dell'interesse pubblico

In considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i delitti previsti dall'art. 24 ter del Decreto:

1. Selezione e assunzione del personale;
2. gestione (e/o selezione) dei rapporti con appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite professionisti esterni;
3. Gestione dei flussi finanziari;
4. Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari

3.F PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di criminalità organizzata:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;
- attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

4.F **PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI**

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello inoltre dovranno rispettare le procedure ed i Protocolli aziendali.

Per le operazioni riguardanti l'attività di selezione e assunzione del personale si deve rispettare quanto statuito dalla società con l'approvazione dell'apposito **REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE** approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n.13 del 12.09.2018 al quale si rimanda e che costituisce parte integrante del presente M.o.g.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con partner commerciali, anche attraverso operazioni di gestione straordinaria; la gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite professionisti esterni, si rimanda a quanto statuito dal REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI E SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA** ed inoltre al **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI E CONSULENTI LEGALI** che costituiscono anch'essi documenti parte integrante del presente M.o.g.

Inoltre si devono rispettare le seguenti regole:

1. il rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
2. nella selezione delle terze parti siano sempre espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
3. il ricorso all'appalto/subappalto e la selezione dell'appaltatore/subappaltatore siano conformi alle normative vigenti in materia;

4. nella scelta della terza parte sia preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Società;
5. I contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
6. il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Società o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità**, i protocolli prevedono che per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e della ricezione o somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- Rispettare tutti i Protocolli aziendali;
- Osservare rigorosamente tutte le leggi, regolamenti e le procedure volte a contrastare i delitti contro la criminalità organizzata;
- Denunciare e comunicare alle competenti autorità qualsiasi comportamento che possa coniugare i reati ed i delitti contro la criminalità organizzata;
- Non intrattenere rapporti commerciali con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
- Nello svolgimento dell'attività aziendale scegliere accuratamente i propri partner ed inoltre prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa chiedere le opportune garanzie volte a dimostrare l'estraneità dei partner commerciali da qualsivoglia organizzazione criminale;
- Porre in essere la massima disponibilità e collaborazione con le Forze dell'Ordine;

- Rivolgersi nell'acquisto di beni e servizi solo ed esclusivamente ad aziende che rispettano determinati parametri di correttezza;
- Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) seguire meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del *rating* di legalità; l'iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter. Nei contratti con i fornitori: i) clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto i) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto. Rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato.

5.F CONTROLLI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio per la commissione dei delitti di criminalità organizzata, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE “G”

ALTRI REATI

Come evidenziato nella parte generale, al paragrafo 2.3 del presente Modello, in relazione all'attività svolta dalla Lamezia Multiservizi S.p.a. e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione di tutti gli altri reati presenti nel decreto 231/2001 e non enunciati nella presente parte speciale, in particolare modo si indicano in maniera non esaustiva i seguenti:

- reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
- reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto);
- reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-nonies)
- reati informatici (art. 24 bis)
- reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- reati finanziari o abusi di mercato (art. 25-sexies)

appare remoto e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte Speciale, nonché ove applicabili rispetto ai principi di comportamento enunciati nelle singole sezioni della parte speciale dedicate alle tipologie di reato ritenute rilevanti.

- fine documento -

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

Allegati

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

Allegato 1

MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Spettabile
Organismo di Vigilanza
c/o Lamezia Multiservizi S.p.a.
Via Della Vittoria snc
88046 Lamezia Terme (CZ)

a) SEGNALANTE INTERNO

Il sottoscritto _____ nella sua qualifica di _____, interno n.

b) SEGNALANTE ESTERNO

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, n.
_____ telefono _____, in qualità di _____

_____ S E G N A L A _____

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL
MODELLO

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'Organigramma delle società:

